



CITTÀ
DI ANDRIA

Area Città, Territorio Ambiente

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio

Andria,
Prot. **come da protocollo informatico**

Al Presidente del Consiglio
Dott. Giovanni Vurchio

e, p.c.
Al Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Arrivabene

Al Sindaco
avv. Giovanna Bruno

All'Assessore ai Lavori Pubblici,
Manutenz. e Patrimonio
Arch. M. Loconte

**Oggetto: Trasmissione proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
"RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. E
DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA TRANSAZIONE CON IL SIG.
F.F.".**

In allegato alla presente si trasmette la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale aente per oggetto:

"RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. E
DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA TRANSAZIONE CON IL SIG. F.F.",
munita del parere in linea contabile e del parere del Collegio Revisori dei Conti.

Distinti saluti

Il Dirigente
arch. Rosario SARCINELLI



CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

Li

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da transazione con il sig. F.F..

ROSARIO
SARCINELLI
05.12.2025
11:28:35
GMT+01:00



Fogli aggiunti n. _____

arch. Rosario Sarcinelli
Il Responsabile del Servizio

arch. Mario Loconte
Assessore al ramo

Settore

Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva

a) Decoro l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

- Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata, la deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

_____ IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

- All'ufficio _____

il _____ per ricevuta _____
il _____ per ricevuta _____
il _____ per ricevuta _____
il _____ per ricevuta _____
il _____ per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con sentenza del Tribunale di Trani Sezione civile n. 1139/2022, il Giudice, in accoglimento dell'istanza presentata dal sig. F.F., - rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Massaro - con la quale si richiedeva previamente la declaratoria della natura usurpativa dell'occupazione attuata nei suoi confronti, la condanna del Comune di Andria alla restituzione del suolo di sua proprietà e, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente per la perdita delle utilità ricavabili dal suolo per l'illegittima occupazione: 1) accoglieva la domanda proposta dal sig. F.F.; 2) per l'effetto, condannava il Comune di Andria al pagamento della somma di € 64.288,47, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfatto e rivalutazione monetaria; 3) condannava il Comune di Andria al pagamento in favore del sig. F.F. delle spese del presente giudizio che liquidava in € 348,00 per spese borsuali ed € 13.430,00 per compensi oltre a spese generali, I.V.A. e C.A.P.; 4) poneva definitivamente le spese di CTU a carico del Comune di Andria con diritto del sig. F.F. di ripetere direttamente nei confronti dell'altra parte quanto a tale titolo eventualmente già versato;
- con sentenza della Corte d'Appello di Bari – Prima Sezione civile, n. 1324 del 6 settembre 2023, il Giudice, su impugnazione proposta dal Comune di Andria, accoglieva l'appello e non decidendo nel merito: 1) dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo; 2) condannava il sig. F.F. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Comune di Andria, che liquidava per il primo grado € 13.430,00 e per il secondo grado in € 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA e ulteriori accessori di legge se dovuti; 3) poneva definitivamente a carico del sig. F.F. le spese di CTU;
- con nota pec del 09.10.2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 0085882/2023 del 10.10.2023, il Sig. F. F., nelle more della notifica della sentenza n. 1324/2023 da parte dell'Ente Comunale avvenuta in data 27.10.2023, comunicava per il tramite del suo difensore la disponibilità a perfezionare un accordo bonario che definisse l'annosa questione, precisando che tale disponibilità, anche al fine di evitare alle parti inutili aggravi di costo per ulteriori giudizi, poggiava sulla rinuncia da parte del Sig. F. a promuovere un nuovo giudizio dinanzi al T.A.R., dichiarato Giudice competente dalla Corte di Appello di Bari, e sulla disponibilità del Comune di Andria a non mettere in esecuzione la sentenza della Corte di Appello di Bari;

Dato atto che:

- a seguito della manifestata proposta di componimento bonario, seguiva ampia corrispondenza volta a raggiungere un accordo transattivo tra le parti;
- da ultimo, con nota PEC prot. n. 60964 del 13 giugno 2025, depositata agli atti d'Ufficio, l'avv. Lucia Massaro comunicava l'accettazione da parte del Sig. F.F. della seguente proposta transattiva:
 - 1) rinuncia da parte del Sig. F.F. a promuovere ulteriori azioni giudiziarie e/o difensive nei confronti del Comune di Andria afferenti al merito della vicenda in atto;
 - 2) cessione da parte del Sig. F.F. della titolarità giuridica del terreno contraddistinto nel N.C.T. del Comune di Andria al foglio n. 31 particella n. 3197 oggetto di controversia, con conseguente consenso all'acquisizione al patrimonio comunale dell'area medesima e autorizzazione all'accorpamento, a titolo gratuito, al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico;
 - 3) rinuncia da parte del Comune di Andria alla esecuzione della sentenza n. 1324/2023, emessa dalla Corte di Appello di Bari, sia per spese legali sia per spese borsuali;
 - 4) corresponsione al Sig. F.F. dell'importo complessivo e finale pari ad € 14.000,00 (al netto della ritenuta d'acconto), a titolo di ristoro per l'intervenuto utilizzo ultraventennale, a scopi di interesse pubblico e generali, del bene;

Considerato che:

- in relazione alla richiamata controversia, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza n. 3 del 10/01/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;

- per un verso e in termini giuscivilistici, la transazione in generale si configura come un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;

- per altro verso e in termini giuscontabili, la transazione, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Piemonte, con parere n. 4 dell'11 maggio 2007, sarà pagata con le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli stessi accordi, e senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio, nel caso in cui le spese abbiano fatto seguito ad una corretta procedura giuscontabile e si transiga sul *quantum* e sulle modalità e/o sui termini di pagamento ovvero nel caso in cui la fonte del debito sia proprio la transazione senza evidenza di violazione giuscontabile sia presente in bilancio la necessaria provvista; laddove e viceversa sarà pagata ricorrendo alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nel caso di assenza della necessaria provvista finanziaria in bilancio;

Considerato che:

- il componimento della intera vertenza nelle forme concordate comporta l'abbandono di ogni azione di recupero, promossa o promuovenda, oltre che del recupero degli interessi di mora, ove dovuti, alla luce di recenti arresti giurisprudenziali amministrativi (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5905/2012; TAR Umbria, n. 802/2016), e comporta la quietanza di ogni spettanza, senza avere più nulla a pretendere dall'Ente Comunale;

- l'accordo transattivo raggiunto è rispettoso degli impegni assunti dall'Ente in sede di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;

- le parti hanno convenuto lo schema di atto di transazione allegato alla presente proposta, che sarà da ciascuno sottoscritto ai fini della acquisizione del bene oggetto di controversia e liquidazione del dovuto a titolo di ristoro, come transatto;

Dato atto, dunque, che:

- si rende necessario ricondurre il debito di cui all'accordo bonario raggiunto nella contabilità dell'Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.E.E.LL.;

- si rende, altresì, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, in considerazione delle caratteristiche della spesa in parola, per la somma complessiva e finale di € 17.500,00 (al lordo della ritenuta d'acconto), come risultante dalla sopra richiamata corrispondenza con il difensore del Sig. F. F. e, in particolare, dalla nota PEC prot. n. 60964 del 13 giugno 2025;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 “*1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: (...) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”;*”;

- la fattispecie sopra enunciata, confluìa nell'accordo transattivo raggiunto e rientrante nell'alveo del citato art. 194, comma 1, lett. e) del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000, produce una evidente utilità all'Ente comunale nella misura in cui consente:

- da un lato, di accoppare, a titolo gratuito, al demanio stradale le porzioni di terreno di proprietà del Sig. F.F., utilizzate per oltre vent'anni ad uso pubblico, con conseguente volturazione del bene in favore del Comune di Andria;
- dall'altro, mediante la corresponsione dell'importo di €14.000,00 (€ 17.500,00 al lordo della ritenuta d'acconto) - inferiore sia al valore venale del bene, sia all'importo risarcitorio dovuto, in ipotesi di mancato accordo, per la autoritativa occupazione ultraventennale, giusta relazione agli atti dell'ufficio – di evitare un aggravio di costi per ulteriori giudizi che l'Ente Comunale si troverebbe a subire, tenuto conto altresì degli aspetti controversi del contenzioso intercorso con il Sig. F.F. di non chiara e pacifica prospettazione prognostica anche in considerazione della natura meramente procedimentale della sentenza di appello favorevole al Comune di Andria;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, previa approvazione dello schema di transazione, al riconoscimento del debito fuori bilancio sopra illustrato a favore del sig F.F., giusta il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, per un importo pari ad € 14.000,00 (€ 17.500,00 al lordo della ritenuta d'acconto);

Dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio trova copertura finanziaria per l'intero importo nel capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;

Visto l'art. 23, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli Organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018;
- la deliberazione n. 12/PRSP/2023 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia approvava, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3, TUEL, il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 e rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.3.2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30/09/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 23/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07/01/2025 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/01/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 12.06.2025 di approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2024 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda, l'accordo intervenuto tra le parti e dunque l'atto transattivo da sottoscriversi tra il Comune di Andria e il Sig. F.F. nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ai fini dell'acquisizione del bene oggetto di controversia;

3. di autorizzare il Dirigente del Settore *"Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio"*, in ragione delle sue funzioni, alla sottoscrizione dell'atto transattivo approvato e, per l'effetto, all'acquisizione al patrimonio comunale dell'area riportata nel catasto terreni del Comune di Andria al Foglio n. 31 particella n. 3197, meglio identificata in atti;

4. di riconoscere, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio discendente dall'accordo transattivo suindicato, per un importo complessivo di € 17.500,00 (al lordo della ritenuta d'acconto), ai fini della liquidazione della somma per le causali in narrativa;

5. di dare atto che il finanziamento del debito scaturente dalle citate sentenze trova copertura finanziaria sul capitolo n. 126009 *"DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI"* del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;

6. di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;

7. di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e ritenuto che sussistano dunque le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, con separata votazione,

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ORDINARIE, EDILIZIA SCOLASTICA, INFRASTRUTTURE, ESPROPRI, PATRIMONIO E DEMANIO
sulla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

ROSARIO
SARCINELLI
05.12.2025
11:29:52
GMT+01:00



Li' 05/12/2025

Il Responsabile del Settore


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

10/12/2025

Li'



Il Responsabile di Settore

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Li'

Il Sindaco

Il Segretario Generale

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

IL COMUNE DI ANDRIA (BT) (C.F. 81001210723), IN PERSONA DELL'ARCH. ROSARIO SARCINELLI, NELLA ESPRESSA QUALITÀ DI DIRIGENTE DEL SETTORE "LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ORDINARIE, EDILIZIA SCOLASTICA, INFRASTRUTTURE, ESPROPRI, PATRIMONIO E DEMANIO" (C.F. _____), DOMICILIATO PER RAGIONE DELLE FUNZIONI IN ANDRIA (BT) PRESSO IL PALAZZO DI CITTÀ ALLA PIAZZA UMBERTO I, AUTORIZZATO ALLA STIPULA DEL PRESENTE ATTO IN VIRTÙ DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE, GIUSTO DECRETO SINDACALE N. _____ DEL _____, CON L'ASSISTENZA DELL'AVV. STEFANIA PETRUZZELLI DELL'AVVOCATURA COMUNALE DI ANDRIA, DA UN LATO

E

IL SIG. F. _____, NATO _____ ED IVI RESIDENTE ALLA ELETTIVAMENTE DOMICILIATO AI FINI DELLA PRESENTE TRANSAZIONE, PRESSO E NELLO STUDIO DELL'AVV. LUCIA MASSARO, DEL FORO DI TRANI, ALLA PIAZZA UMBERTO I N. 40, DALLA QUALE È ASSISTITO;

PREMESSO CHE

1) CON ATTO DI CITAZIONE DEL 22.05.2008, NOTIFICATO IN DATA 26.05.2008, N. 91010211/2008 R.G., IL SIG. F. _____ CONVENIVA, DINANZI ALL'ILL.MO TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA, IL COMUNE DI ANDRIA AFFINCHÉ IL GIUDICE ADITO, PREVIA DECLARATORIA DELLA NATURA USURPATIVA DELL'OCCUPAZIONE VERIFICATISI IN DANNO DELLO STESSO, CONDANNASSE IL COMUNE DI ANDRIA ALLA RESTITUZIONE DEL SUOLO DI PROPRIETÀ DELL'ISTANTE; IN SUBORDINE, CONDANNASSE IL MEDESIMO COMUNE AL RISARCIMENTO DEL DANNO

PER EQUIVALENTE, SIA PER LA PERDITA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELLA PARTE DI SUOLO ABLATA, SIA PER LA PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LA VOLUMETRIA ESPRESSA DAL MEDESIMO SUOLO IN SOPRAELEVAZIONE RISPETTO ALLA COSTRUZIONE ESISTENTE; CONDANNASSE IN OGNI CASO IL COMUNE DI ANDRIA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DEL MEDESIMO SUOLO A FAR TEMPO DAL 2001, COMPRENSIVO DEL DANNO DA PERDITA DI "CHANCE", CONSISTENTE ANCHE NEI MAGGIORI COSTI SOSTENUTI E DA SOSTENERSI PER L'ULTERIORE ED EVENTUALE TARDIVA UTILIZZAZIONE DELLA VOLUMETRIA DEL SUOLO; CONDANNASSE, NEL CASO DI RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE, IL COMUNE DI ANDRIA AL PAGAMENTO DI TUTTI GLI ACCESSORI DI LEGGE, IVI COMPRESA LA SVALUTAZIONE MONETARIA; IL TUTTO UNITAMENTE A SPESE E COMPETENZE DI GIUDIZIO;

2) A SUPPORTO DELLA DOMANDA AVANZATA, DEDUCEVA L'ISTANTE DI ESSERE PROPRIETARIO DI UN SUOLO EDIFICATORIO SITO NEL COMUNE DI ANDRIA DELLA COMPLESSIVA SUPERFICIE DI ARE , IDENTIFICATO NEL N.C.T. AL FOGLIO , MAPPALE E CHE, NELL'ANNO 2000, IL COMUNE DI ANDRIA, DURANTE L'ASSENZA DELL'ATTORE E SENZA ADOTTARE PREVENTIVAMENTE ALCUN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE NE INCARDINASSE IL POTERE, AVEVA OCCUPATO IL SUOLO IN QUESTIONE, INTERRANDOVI TRONCHI FOGNARI. PRECISAVA, INOLTRE, CHE A NULLA ERANO VALSI SIA LA DIFFIDA A PROSEGUIRE NEL COMPORTAMENTO ILLICO, SIA LA PROPOSIZIONE DI UN GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. PUGLIA - BARI, SUCCESSIVAMENTE OGGETTO DI RINUNCIA PER MUTAMENTO DI GIURISDIZIONE IN VIRTÙ DI UNA SOPRAGGIUNTA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE;

3) COSTITUITOSI CON COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DEL 20.11.2008, IL COMUNE DI ANDRIA CONTESTAVA OGNI AVVERSO DEDOTTO E RICHIESTO PER

MOLTEPLICI RAGIONI IN FATTO E DIRITTO, EVIDENZIANDO, IN PARTICOLARE, COME LA PROCEDURA ABLATORIA CHE AVEVA INTERESSATO LA PROPRIETÀ DELL'ATTORE AVESSE PRESO LE MOSSE DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 19 NOVEMBRE 1998, N. 408, CON LA QUALE ERA STATO APPROVATO IL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEI TRONCHI FOGNARI E IDRICI NELLE VIE SPONTANEE, LE CUI OPERE ERANO STATE ESPRESSAMENTE DICHIARATE DI PUBBLICA UTILITÀ, URGENZA ED INDIFFERIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 03.01.1978, N.1 E DELL'ART. 37 DELLA L.R. N. 27/1985;

4) RESPINTE, DUNQUE, LE AVVERSE DOGLIANZE E DOMANDE, IL COMUNE DI ANDRIA CHIEDEVA AL GIUDICE ADITO PRELIMINARMENTE ED IN RITO, DI RICONOSCERE E DICHIARARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 C.P.C., IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE, SUSSISTENDO, NELL'IPOTESI DI SPECIE, LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA ESCLUSIVA; IN VIA SUBORDINATA E SEMPRE IN RITO, DI RICONOSCERE E DICHIARARE L'IMPROCEDIBILITÀ E/O INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ATTORE, PER CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE EX ART. 100 C.P.C.; SEMPRE IN VIA GRADATA E IN RITO, DI RICONOSCERE E DICHIARARE L'IMPROCEDIBILITÀ E/O INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RISARCITORIA IN RAGIONE DELL'INTERVENUTA CADUTA IN PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO AZIONATO; SUCCESSIVAMENTE E NEL MERITO, DI DICHIARARE LA NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 163 N.4 E 164 COMMA 4° C.P.C. A CAUSA DELL'OMESSA ESPOSIZIONE SIA DEI FATTI, SIA DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUENTI LE RAGIONI DELLA DOMANDA GIUDIZIALE AVANZATA; INFINE SEMPRE NEL MERITO, DI DICHIARARE L'INFONDATEZZA E INACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA, CON VITTORIA DELLE SPESE DI GIUDIZIO, NESSUNA ESCLUSA;

5) ESPLETATA L'ISTRUTTORIA A MEZZO CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO, DALLE RISULTANZE PERITALI EMERGEVA CHE IN DATA 28.07.2002, A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO, LA PARTICELLA ERA STATA SUDDIVISA NELLE PARTICELLE N.

DI ARE 1,59 E N. DI ARE 2,23 E CHE OGGETTO DI CAUSA ERA LA PARTICELLA N. RIMASTA IN PROPRIETÀ DEL SIG. F

6) ALL'UDIENZA DEL 14.07.2022, FISSATA AI SENSI DELL'ART. 281 *SEXIES* C.P.C., PRECISATE LE CONCLUSIONI, IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI TRANI EMANAVA LA SENTENZA N. 1139/2022, CON LA QUALE ACCOGLIEVA LA DOMANDA PROPOSTA DA F F E, PER L'EFFETTO, CONDANNAVA IL COMUNE DI ANDRIA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 64.288,47, A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE, OLTRE INTERESSI LEGALI DALLA DOMANDA FINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO E RIVALUTAZIONE MONETARIA; CONDANNAVA, INOLTRE, IL COMUNE DI ANDRIA AL PAGAMENTO IN FAVORE DI F F DELLE SPESE DEL GIUDIZIO LIQUIDATE IN € 348,00 PER SPESE BORSUALI ED € 13.430,00 PER COMPENSI OLTRE A SPESE GENERALI, I.V.A. E C.A.P., PONENDO DEFINITIVAMENTE LE SPESE DI CTU A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA CON DIRITTO DI F F DI RIPETERE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ALTRA PARTE QUANTO A TALE TITOLO EVENTUALMENTE GIÀ VERSATO;

6) CON ATTO DEL 20 SETTEMBRE 2022, NOTIFICATO IN PARI DATA, R.G. N. 1285/2022, IL COMUNE DI ANDRIA PROPONEVA APPELLO, CON ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 283 C.P.C., AVVERSO LA SENTENZA N. 1139/2022, EMESSA IL 14 LUGLIO 2022 NELLA LITE N. 91010211/2008 R.G. E NOTIFICATA IL 21 LUGLIO 2022, CHIEDENDO CHE LA CORTE DI APPELLO DI BARI ADITA, RESPINTA OGNI CONTRARIA ISTANZA, ECCEZIONE E DIFESA, RITENUTI FONDATI I MOTIVI ESPOSTI CON IL GRAVAME, IN RIFORMA DELLA IMPUGNATA SENTENZA, ACCOGLIESSE L'APPELLO INTERPOSTO E PER L'EFFETTO, PREVIA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA

EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA IMPUGNATA, AI SENSI DELL'ART. 283 C.P.C.,
SUSSISTENDO GRAVI E FONDATI MOTIVI, ACCOGLIESSE LE CONCLUSIONI FORMULATE
NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI ANDRIA;

7) CON COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DEL 10.01.2023, SI COSTITUIVA IN
GIUDIZIO IL SIG. F IL QUALE IMPUGNAVA E CONTESTAVA OGNI
AVVERSO DEDOTTO, CONCLUDENDO PERCHÉ LA CORTE DI APPELLO ADITA
RIGETTASSE L'APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI ANDRIA, CON CONFERMA
DELL'IMPUGNATA SENTENZA; IN VIA SUBORDINATA, NELL'IPOTESI DI APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO DELL'ACQUISIZIONE SANANTE, CONDANNASSE IL COMUNE DI ANDRIA,
OLTRE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PROVOCATO DALLA INDISPONIBILITÀ DEL BENE
A FAR TEMPO DALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, AI SENSI DELL'ART. 42 *BIS* DEL
TUE STABILENDO IL CONSEGUENTE CONTROVALORE SPETTANTE PER LA CESSIONE
DEL BENE, CON VITTORIA DELLE SPESE E COMPETENZE DEL GIUDIZIO;

9) ALL'UDIENZA DEL 04.04.2023, RISERVATA LA CAUSA IN ORDINE ALLA RICHIESTA
DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA GRAVATA EX ART.
283 C.P.C., CON ORDINANZA DI pari data il PRESIDENTE REL./EST. DELLA CORTE DI
APPELLO ADITA, NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA MARIA MITOLA, ACCOGLIEVA
L'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA,
FISSANDO L'UDIENZA DEL 09.05.2023 PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI;

10) PRECISATE LE CONCLUSIONI E RISERVATA LA CAUSA PER LA DECISIONE, CON
SENTENZA N. 1324/2023, PUBBLICATA IL 19.09.2023, LA CORTE DI APPELLO DI
BARI, SEZIONE PRIMA CIVILE, DEFINITIVAMENTE PRONUNZIANDO SULL'APPELLO
PROPOSTO DAL COMUNE DI ANDRIA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
TRANI N. 1139/2022, ACCOGLIEVA L'APPELLO E PER L'EFFETTO DICHIARAVA LA
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO, CONDANNANDO F F.

AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO IN FAVORE DEL

COMUNE DI ANDRIA, LIQUIDATE PER IL PRIMO GRADO IN € 13.430,00 E PER IL SECONDO GRADO IN € 9.991,00 OLTRE ESBORSI, RIMBORSO FORFETTARIO NELLA MISURA DEL 15%, IVA E CPA E ULTERIORI ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI; PONEVA DEFINITIVAMENTE A CARICO DI FATONE FRANCESCO LE SPESE DI CTU;

10) CON NOTA PEC DEL 09.10.2023, ACQUISITA AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE AL N. 0085882/2023 DEL 10.10.2023, IL SIG. F , NELLE MORE DELLA NOTIFICA DELLA SENTENZA N. 1324/2023 DA PARTE DELL'ENTE COMUNALE AVVENUTA IN DATA 27.10.2023, COMUNICAVA PER IL TRAMITE DEL SUO DIFENSORE LA DISPONIBILITÀ A PERFEZIONARE UN ACCORDO BONARIO CHE DEFINISSE L'ANNOSA QUESTIONE, PRECISANDO CHE TALE DISPONIBILITÀ, ANCHE AL FINE DI EVITARE ALLE PARTI INUTILI AGGRAVI DI COSTO PER ULTERIORI GIUDIZI, POGGIAVA SULLA RINUNCIA DA PARTE DEL SIG. F A PROMUOVERE UN NUOVO GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R., DICHIARATO GIUDICE COMPETENTE DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI, E SULLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI ANDRIA A NON METTERE IN ESECUZIONE LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI;

11) PREVIA AMPIA CORRISPONDENZA CONTENENTE PROPOSTE E CONTROPROPOSTE TRANSATTIVE, LE PARTI, SENZA RICONOSCIMENTO ALCUNO DI RESPONSABILITÀ ED AL SOL FINE DI EVITARE L'ALEA DEL GIUDIZIO, SONO ADDIVENUTE AD UN ACCORDO BONARIO DEL SEGUENTE TENORE:

- RINUNCIA DA PARTE DEL SIG. F A PROMUOVERE ULTERIORI AZIONI GIUDIZIARIE E/O DIFENSIVE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ANDRIA, A QUALSIASI TITOLO O RAGIONE, PER LA VICENDA OGGETTO DI ESAME A SEGUITO DELL'INTERVENUTA OCCUPAZIONE DEL TERRENO CONTRADDISTINTO NEL N.C.T. DEL COMUNE DI ANDRIA AL FOGLIO N. PARTICELLA N. OGGETTO DI CONTROVERSIA;
- CESSIONE GRATUITA DA PARTE DEL SIG. F DELLA TITOLARITÀ

GIURIDICA DEL TERRENO CONTRADDISTINTO NEL N.C.T. DEL COMUNE DI ANDRIA AL

FOGLIO N. PARTICELLA N. SU INDICATO;

- RINUNCIA DA PARTE DEL COMUNE DI ANDRIA A PORRE IN ESECUZIONE LA SENTENZA N. 1324/2023, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI, SIA PER LE SPESE LEGALI SIA PER LE SPESE BORSUALI;

- CORRESPONDENCE DA PARTE DEL COMUNE DI ANDRIA AL SIG. F. ; F. DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 14.000,00 (AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO), A TITOLO DI RISTORO PER L'INTERVENUTO UTILIZZO ULTRAVENTENNALE, A SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALI, DEL BENE;

CONSIDERATO

1) CHE IL COMUNE DI ANDRIA, CON L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 29 AGOSTO 2018, DELIBERAVA IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE (IL C.D. PREDISSESTO) EX ART. 243 BIS DEL T.U.E.E.LL.;

2) CHE DI SEGUITO, CON L'ADOZIONE DELLA SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 27 NOVEMBRE 2018 APPROVAVA IL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 243 BIS DEL T.U.E.E.LL.;

3) CHE NEL CITATO ED APPROVATO PIANO, AL PUNTO 3.1.2 (PAGINA 66 DI 73), L'ENTE HA EVIDENZIATO CHE "*IN QUESTA FASE SI STA PROCEDENDO A TRANSIGERE LE POSIZIONI CON I CREDITORI AFFINCHÉ SIANO COMPATIBILI PER DURATA CON IL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE*";

4) CHE LA SITUAZIONE DEBITORIA OGGETTO DEL PRESENTE ATTO RIENTRA A PIENO TITOLO NELLA CATEGORIA DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA TRANSIGERE NELLO SPIRITO E NELLA FUNZIONALITÀ DELL'APPROVATO PIANO DI RIENTRO, COME RIMODULATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7/2021 E

APPROVATO DALLA CORTE DEI CONTI – SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA CON DELIBERAZIONE N. 12/PRSP/2023 DEL 24/01/2023, AL FINE DI RIDURRE E CONTENERE LA COMPLESSIVA DEBITORIA COMUNALE NEI PARAMETRI DEL RIENTRO FINANZIARIO PLURIENNALE COME PER LEGGE;

CONSIDERATO ALTRESI'

- 1) CHE LE BASI ECONOMICHE EMERSE NEL CORSO DEGLI INCONTRI E TRASFUSE NEL PRESENTE ATTO SONO RISULTATE CONVENIENTI PER LE PARTI OLTRE CHE CONDIVISE SIA NELLE MODALITÀ SIA NELL'ENTITÀ DI PAGAMENTO, CON LA CONSEGUENZA CHE LE PARTI HANNO ESPRESSO UNA CONCORDE VOLONTÀ DI DEFINIRE LA VERTENZA ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLATO IVI PRESENTE, COME ANCHE DA CORRISPONDENZA IN ATTI;
 - 2) CHE IL COMPORIMENTO DELLA INTERA VERTENZA NELLE FORME CONCORDATE COMPORTA L'ABBANDONO DI OGNI AZIONE DI RECUPERO, PROMOSSA O PROMUOVENDA, OLTRE CHE DEL RECUPERO DEGLI INTERESSI DI MORA, OVE DOVUTI, ALLA LUCE DI RECENTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI AMMINISTRATIVI (CONS. STATO, SEZ. IV, N. 5905/2012; TAR UMBRIA, N. 802/2016), E COMPORTA LA QUIETANZA DI OGNI SPETTANZA, SENZA AVERE PIÙ NULLA A PRETENDERE DALL'ENTE COMUNALE;
 - 3) CHE L'ACCORDO TRANSATTIVO RAGGIUNTO E DI CUI AL PRESENTE ATTO È RISPETTOSO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALL'ENTE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE;
- TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE SOTTOSCRITTE PARTI, VOLENDO TRANSIGERE LA CONTROVERSIA DI CUI INNANZI, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

LE PREMESSE E I CONSIDERATA SONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO ED ALL'OCCORRENZA HANNO VALORE DI PATTO.

ART. 2

1. IL SIG. F F , IN VIRTÙ DELL'ACCORDO BONARIO RAGGIUNTO, DICHIARA, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3, DI CEDERE GRATUITAMENTE, COME IN EFFETTI CEDE, LA TITOLARITÀ GIURIDICA DELL'AREA RIPORTATA NEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI ANDRIA AL FOGLIO N. PARTICELLA N. DI MQ. 159,00, DI SUA PROPRIETÀ, E DI ACCONSENTIRE, COME IN EFFETTI ACCONSENTE, ALL'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL'AREA MEDESIMA AUTORIZZANDO IL COMUNE DI ANDRIA ALL'ACCORPAMENTO, A TITOLO GRATUITO, AL DEMANIO STRADALE DELLE PORZIONI DI TERRENO UTILIZZATE AD USO PUBBLICO.
2. A TAL FINE, DICHIARA DI RINUNCIARE, COME IN EFFETTI RINUNCIA, DEFINITIVAMENTE E SENZA CONDIZIONI ALLA RESTITUZIONE DELLA SUDETTO AREA OCCUPATA DALLA SEDE STRADALE E DALLE PERTINENZE E DALLE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE.
3. IL SIG. F F SI OBBLIGA, ALTRESÌ, A SOTTOSCRIVERE CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTE TRANSAZIONE, LA DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448, NONCHÉ A MENTIONARE NEGLI EVENTUALI ATTI DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ IL CONSENSO MANIFESTATO CON IL PRESENTE ATTO ALL'ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI ANDRIA DELL'AREA INTERESSATA DALLE OPERE PUBBLICHE, ANCORAché RISULTANTI DI SUA PROPRIETÀ DAI PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI, OLTRE CHE A MENTIONARE L'ESPRESSA RINUNCIA AD AVANZARE QUALUNQUE DIRITTO.
4. IL SIG. F F SI OBBLIGA, INOLTRE, A PRESTARE, OVE RICHIESTA, LA COLLABORAZIONE NECESSARIA PER LA FORMALE VOLTURAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI ANDRIA, PRESSO IL CATASTO E LA CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI, DELL'AREA RIPORTATA NEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI ANDRIA AL FOGLIO N. PARTICELLA N.

5. CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE INTESA TRANSATTIVA, IL SIG. F
F. Dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a promuovere
ulteriori azioni giudiziarie e/o difensive nei confronti del Comune di
Andria, a qualsiasi titolo o ragione, per l'intervenuta occupazione del
terreno contraddistinto nel N.C.T. del Comune di Andria al foglio n.
particella n. oggetto di controversia.

ART. 3

1. IL COMUNE DI ANDRIA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE*,
IN VIRTÙ DELL'ACCORDO BONARIO RAGGIUNTO, Dichiara di rinunciare, come in
effetti rinuncia, a porre in esecuzione la sentenza n. 1324/2023,
pubblicata il 19.09.2023, emessa dalla Corte di Appello di Bari, Sezione
Prima Civile.
2. INOLTRE, IL COMUNE DI ANDRIA SI OBBLIGA, PER EFFETTO DELL'INTERVENUTO
UTILIZZO PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE PER OLTRE UN VENTENNIO
DELL'AREA RIPORTATA NEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI ANDRIA AL FOGLIO
N. particella n. , di proprietà del sig. F F. ALLA
CORRESPONSIONE IN FAVORE DI QUEST'ULTIMO DELL'IMPORTO OMNICOMPRENSIVO
PARI AD € 14.000,00 (QUATTORDICIMILA/00 EURO), AL NETTO DELLA RITENUTA
D'ACCONTO PARI AD € 3.500,00.

ART. 4

1. IL COMUNE DI ANDRIA, PER EFFETTO DELL'ART. 3, SI OBBLIGA AL PAGAMENTO
DELLA SOMMA OMNICOMPRENSIVA DOVUTA E CONCORDATA PARI AD € 14.000,00
(QUATTORDICIMILA/00 EURO), AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO PARI AD €
3.500,00, IN UNA UNICA SOLUZIONE ED ENTRO IL _____.
2. IL CREDITORE F F. Dichiara di accettare, come in effetti
accetta, il pagamento del suddetto importo, così come specificato

ALL'ART. 3.

ART. 5

IL COMUNE DI ANDRIA (BT) SI IMPEGNA AD ESEGUIRE IL PAGAMENTO ALLA SCADENZA FISSATA ALL'ART. 4, DANDO SIN DA ORA ATTO CHE IL PRESENTE ATTO COSTITUISCE RICONOSCIMENTO DI DEBITO EX ART. 1988 C.C., CON DISPENSA PER IL CREDITORE DALL'EVENTUALE ONERE DI PROVARE IL RAPPORTO DEBITORIO FONDAMENTALE A FAVORE DELLO STESSO, PER EVENTUALI AZIONI LEGALI CHE AVESSE AD INTRAPRENDERE PER IL RECUPERO DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ANDRIA COME CONCORDATO E TRANSATTO NEL PRESENTE ATTO, SEMPRE CHE LE PARTI NON SI ACCORDINO PER UN DIVERSO, ULTERIORE PIANO DI DILAZIONE.

ART. 6

1. IL CREDITORE F. RICONOSCE ED ACCETTA LA CREDITORIA COSÌ
COME CONCORDATA E CONCEDE, A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL
PRESENTЕ ATTO, IL PIANO DI PAGAMENTO SOPRA INDICATO CON ESPRESSA RINUNCIA
A QUALSIVOGLIA ULTERIORE PRETESA E, SOTTO LA CONDIZIONE DELL'EFFETTIVO
PAGAMENTO DELLA SOMMA ENTRO LA DATA DEL _____, SI ASTERRÀ
DALL'INTRAPRENDERE OGNI E QUALUNQUE AZIONE LEGALE, STRAGIUDIZIALE O
GIUDIZIALE, A DIFESA DEI PROPRI INTERESSI PER I TITOLI DI CUI AL PRESENTE
ACCORDO, COSÌ COME RINUNCIA A QUALUNQUE AZIONE GIURISDIZIONALE PENDENTE
ALLO STESSO TITOLO.

2. INOLTRE, CON IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI € 14.000,00
(QUATTORDICIMILA/00 EURO) (€ 17.500,00 AL LORDO DELLA RITENUTA D'ACCONTO)
E CON L'EFFETTIVO INCASSO DELLO STESSO NEI TERMINI DI CUI ALLA PRESENTE
TRANSAZIONE, SI DICHIARA SODDISFATTO NELLE SUE PRETESE CREDITIZIE E

DICHIARA DI NON AVERE NULL'ALTRO A PRETENDERE DAL COMUNE DI ANDRIA NÉ A TITOLO DI SORTE CAPITALE, NÉ A TITOLO DI INTERESSI, SPESE, COMMISSIONI, PENALI, RIVALUTAZIONE E/O PER QUANT'ALTRO CHE NE ABbia ACCRESCIUTO L'IMPORTO *MEDIO TEMPORE.*

INFINE, SOTTOSCRIVENDO IL PRESENTE ATTO, IL SIG. F F SEMPRE SALVO L'EFFETTIVO PAGAMENTO DI QUANTO CONCORDATO NEI TERMINI DI CUI SOPRA, RILASCIA AMPIA E COMPLETA QUIETANZA LIBERATORIA A SALDO DI QUALSIVOGLIA AVERE DAL COMUNE DI ANDRIA (BT) PER IL TITOLO PRECISATO IN PREMESSA.

ART. 7

IL SIG. F F E IL COMUNE DI ANDRIA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE*, OVE LA TRANSAZIONE ABbia ESITO POSITIVO, DICHIARANO DI NON AVERE NULL'ALTRO A PRETENDERE PER QUALSIASI RAGIONE O CAUSA DIPENDENTE DALLA VICENDA GIUDIZIALE OGGETTO DI TRANSAZIONE.

ART. 8

LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA SARÀ SOGGETTA A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO, CON SPESE A TOTALE CARICO DELLA PARTE CHE NE AVRÀ CAUSATO L'USO.

ART. 9

IL PRESENTE ATTO VIENE SOTTOSCRITTO DAGLI AVVOCATI AVV. STEFANIA PETRUZZELLI E AVV. LUCIA MASSARO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI RISPETTIVI ASSISTITI E PER RINUNZIA AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 13 L.P.F. N. 247 DEL 31/12/2012.

LETO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ANDRIA,

- COMUNE DI ANDRIA (BT)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE "LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ORDINARIE,

EDILIZIA SCOLASTICA, INFRASTRUTTURE, ESPROPRI, PATRIMONIO E DEMANIO”

ARCH. ROSARIO SARCINELLI

AVV. STEFANIA PETRUZZELLI

- F F

AVV. LUCIA MASSARO



IL COLLEGIO

- ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, prot. n. 0127095 del 10.12.2025, avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. nn.ii., derivante da transazione con il sig. F.F.;"
- VISTO l'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: *"acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"*;
- VISTI altresì gli articoli 191 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di impegno di spesa e di accertamento degli equilibri di bilancio;
- PRESO ATTO che:
 - la debitioria è riconducibile a un Accordo Transattivo da sottoscriversi tra il Comune di Andria e il Sig. F.F. per definire un'uniosa controversia legale;
 - il debito trae origine dall'occupazione di un suolo di proprietà del Sig. F.F. (identificato al Catasto Terreni al Foglio n. 31 particella n. 3197) avvenuta nell'anno 2000 per l'interramento di tronchi fognari, opera di pubblica utilità;
 - tale prestazione, sebbene assunta in assenza di preventivo provvedimento amministrativo di esproprio, ha comportato un arricchimento e utilità per l'Ente, consentendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area utilizzata per scopi di interesse pubblico;
 - la sentenza del Tribunale di Trani n. 1139/2022 condannava l'Ente al pagamento di oltre € 64.288,47 oltre accessori, mentre la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1324/2023 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- CONSIDERA l'O che:
 - l'accordo transattivo prevede la corresponsione al Sig. F.F. dell'importo complessivo e lordo di € 17.500,00 (al lordo della ritenuta d'acconto), a fronte della cessione gratuita del terreno e della rinuncia a promuovere nuovi giudizi dinanzi al T.A.R.;
 - in base alla documentazione trasmessa dal Dirigente del servizio, l'accordo appare conveniente e vantaggioso per l'Ente in quanto l'importo risulterebbe inferiore sia al valore venale del bene, sia all'importo risarcitorio inizialmente stabilito in primo grado, evitando ulteriori aggravi di spese legali;
- VERIFICATO che il debito fuori bilancio di € 17.500,00 trova integrale copertura finanziaria al capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;
- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, arch. Rosario Sarcinelli, in data 05/12/2025;



CITTÀ
DI ANDRIA

Collegio dei Revisori dei Conti

- VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente *ad interim* del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, in data 10/12/2025;
Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere favorevole alla suddetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, relativa al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 17.500,00 (al lordo della ritenuta d'acconto), ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000.

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Andria 12 Dicembre 2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Cafagna

Carlo Cafagna

dott. Ezio Filippo Castoldi

Ezio Castoldi

dott.ssa Elisabetta Cipolloni

ELISABETTA
CIPOLLONI
12.12.2025
10:51:48
GMT+00:00